

Pre-dissesto

Sostituzione dell'articolo 15

Piano di riequilibrio finanziario (predissesto)



L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

1. L'art. 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dai seguenti commi:

714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono provvedere, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'Ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 243-bis del Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

714-bis. Gli enti locali di cui al punto 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.

714-ter. All'articolo 243-bis, comma 9 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

“b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:

- alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
- al servizio di trasporto pubblico locale;

- al servizio di pubblica illuminazione;
- al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.”

“c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al magroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;”

- dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

“c-bis) ferma restando l’obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l’ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all’interno del piano di riequilibrio approvato”.

2. Dopo l’articolo 14 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 è aggiunto il seguente articolo 14-bis:

“All’art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole “né per gli enti locali che deliberano”, aggiungere “o che hanno deliberato””.

Motivazione

*Il comma 714, riformulato dalla proposta di modifica (**comma 1**), riprende il disposto dell’art. 15 del decreto legge 113, che dà facoltà agli enti di inserire nel piano di riequilibrio il disavanzo derivante dal rendiconto 2015, prevedendone il ripiano su un arco temporale massimo di dieci anni, estendendone i termini al 30 novembre.*

A tal fine, gli enti hanno facoltà di rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima prevista per legge (10 anni).

Gli enti che hanno avviato la procedura di riequilibrio finanziario si sono trovati a coprire la quota di disavanzo inserita nel piano di riequilibrio nel tempo massimo di dieci anni, mentre la quota di disavanzo generata da una procedura sostanzialmente analoga – il riaccertamento straordinario imposto dalla riforma contabile – è ripianabile in 30 anni. Il nuovo comma 714-bis è pertanto finalizzato a rendere omogenee, con particolare riferimento all’arco temporale previsto per il ripiano (30 anni), la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis, comma 8, lett. e) del TUEL, e l’art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il nuovo comma 714-ter interviene sull’articolo 243-bis, comma 9, lettere b) e c) del TUEL, con l’intento di rendere la disciplina del pre-dissesto più flessibile in tema di riduzione delle spese. L’attuale previsione normativa prevede infatti un taglio netto del 10%, da programmare nei primi tre anni di adesione alla procedura, delle prestazioni di servizio, intervento 03, della spesa corrente. Nel computo, devono essere incluse anche le spese con specifico finanziamento a carico del bilancio di altri enti. Poiché il taglio percentuale deve essere calcolato sull’intero importo della spesa rientrante nell’intervento 03 (precedente classificazione di bilancio), la previsione di un taglio del 10%, combinata all’impossibilità di comprimere spese legate a finanziamenti specifici, determina, di fatto, l’applicazione di un taglio superiore a quello previsto. Inoltre, la formulazione del taglio basata sul target di spesa, piuttosto che sulla mera riduzione lineare da misurare al termine del periodo di riferimento, garantisce l’obiettivo stabilito dalla legge contenendo, entro limiti più sostenibili in relazione all’attuale congiuntura economica, il sacrificio imposto alla collettività.

Analogamente, il termine di tre anni per il raggiungimento del target non appare congruo rispetto alla possibile durata massima del piano. L'estensione del periodo entro il quale il target di risparmio deve essere raggiunto appare più in linea con la previsione di durata massima del piano.

Inoltre, la sottrazione dalla base di calcolo di una serie di voci di spesa corrisponde all'esigenza di rendere effettivamente evidente lo sforzo prodotto dal singolo ente in tema di risparmio di spesa: le voci di spesa in questione si configurano infatti o come somme integralmente finanziate, oppure come somme originate da fattori che non sono sotto il controllo dell'ente stesso. Più precisamente:

- *l'esclusione del servizio di smaltimento rifiuti e del servizio acquedotto si spiega con il fatto che vi è un obbligo di copertura totale a carico della fiscalità locale, con l'applicazione di tariffe adeguate al raggiungimento di tale obiettivo e, quindi, con un effetto neutro rispetto al risanamento;*
- *l'esclusione delle spese finalizzate alla pubblica illuminazione si spiega con la valenza strategica di tale voce di spesa in termini di difesa dell'ordine pubblico delle aree urbane (spesso, succede che soprattutto nelle aree degradate gli organi preposti al rispetto dell'ordine pubblico richiedono un incremento del livello di illuminazione in determinate aree, producendo un incremento della spesa sostenuta dall'ente);*
- *l'esclusione delle spese relative a minori affidati dalla magistratura a strutture protette in casi di conclamata difficoltà delle famiglie di provenienza si spiega con la valenza strategica di tale voce di spesa in termini di protezione dell'infanzia e dell'alto valore sociale delle azioni, peraltro, imposte all'ente locale.*

Per ciò che attiene al trasporto pubblico locale, l'esclusione deve invece essere messa in relazione con la consistente riduzione delle risorse che questo comparto ha dovuto subire negli ultimi anni, cosa che ha determinato disagi e riduzioni di tipo quali-quantitativo del livello dei servizi erogati, in un settore che, peraltro, assume valenza strategica in termini di difesa ambientale e volano di sviluppo economico delle aree urbane.

Inoltre, con la lettera c-bis) è introdotta la facoltà per l'ente aderente alla procedura pluriennale di riequilibrio di compensare, nel corso del quinquennio, le misure di rientro e contrazione della spesa corrente compensandone l'effetto totale pur non rispettando le specifiche prescrizioni. Si tratta di una scelta legata al fatto che ciascun ente, in attuazione di proprie scelte di carattere puramente gestionale, potrebbe avere necessità di allocare diversamente le somme in bilancio. La normativa attuale non prevede tale facoltà, determinando un evidente vulnus in termini di autonomia degli enti.

Il comma 2 *integra la formulazione del blocco degli aumenti dei tributi locali con riferimento agli enti in predissesto e in dissesto. La norma proposta permette di chiarire che per il 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali non opera non solo per gli enti che deliberano il dissesto o il pre-dissesto finanziario nell'anno in corso, ma anche per gli enti per cui tale deliberazione è intervenuta antecedentemente al 2016.*